



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari

composta dai Magistrati

Dott. Maria Teresa Spanu	Presidente
Dott. Cinzia Caleffi	Consigliere
Dott. Francesca Maccioni	Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 136/2017 R.G. promossa da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**appellante**

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**appellato**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**appellato**

e contro

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Meazza, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**appellato**

**contro**

[REDACTED]

**appellato contumace**

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

All'udienza del 19.07.2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Nell'interesse dell'appellante:** Piaccia all'Ecc.ma Corte, 1) revocare l'ingiusta sentenza di primo grado per tutte le motivazioni di cui in premessa ed accogliere in toto le conclusioni precisate in primo grado: *Voglia il Sig. Giudice Unico adito, disattesa ogni avversa richiesta ed eccezione, accertata la responsabilità grave in capo ai convenuti, ognuno per quanto di ragione, per il fatto*

*narrato in premessa, condannare i medesimi, in solido o disgiuntamente tra loro, previa concessione di provvisionale ex art. 278 c.p.c. nella misura non inferiore ad euro 50.000,00, al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, che sin d'ora si quantificano in euro 150.000,00 o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU medica e CTU tecnica, delle quali sin d'ora se ne chiede l'ammissione, laddove ritenute opportune, il tutto oltre interessi, rivalutazione e spese ed onorari di causa"; 2) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.*

**Nell'interesse dell'appellato** [REDACTED] Piaccia all'Ecc.ma Corte 1) rigettare l'avversa domanda , poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado di appello; 2, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, a) dichiarare che la somma dovuta è comunque pari o inferiore ad euro 13.487,00; b) dichiarare che [REDACTED].

[REDACTED] Piaccia all'Ecc.ma Corte 1) rigettare la richiesta di riforma della sentenza di primo grado così come formulata dalla [REDACTED] e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1675/2016 del Tribunale di Sassari; 2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.

[REDACTED] Piaccia all'Ecc.ma Corte 1) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla [REDACTED] la sentenza n. 1675/2016 del Tribunale di Sassari, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale; 2) in ogni caso accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo ad [REDACTED] in ordine all'evento del crollo della palazzina sita [REDACTED] oggetto della presente causa, e per l'effetto,

assolvere il signor [REDACTED] da ogni avversa pretesa; 3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 1675/2016 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] al fine di sentirli condannare, in solido o disgiuntamente tra loro, al risarcimento di tutti i danni materiali e morali nella somma di euro 150.000,00, derivati al suo appartamento a seguito del crollo della muratura portante della palazzina in cui lo stesso era ubicato e causati dai lavori eseguiti nel cantiere di proprietà [REDACTED] per la demolizione e ricostruzione di una palazzina adiacente a quella crollata.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale declinava ogni responsabilità per l'accaduto, dovendone invece rispondere [REDACTED] che avevano manovrato la ruspa e [REDACTED], operaio addetto ai lavori di muratura che si era recato in cantiere di sabato, giorno in cui il cantiere sarebbe dovuto rimanere chiuso.

Si costituiva anche [REDACTED] il quale evidenziava la sua estraneità ai lavori di sbancamento, essendo stato incaricato solo della parziale demolizione dell'immobile [REDACTED] e non dello sbancamento, tanto che per quest'ultimo lavoro era stata incaricata [REDACTED]

Si costituiva altresì [REDACTED] il quale deduceva di essere un semplice operaio privo di competenza tecnica e di essere stato incaricato dello scavo manuale dal [REDACTED] direttore dei lavori, secondo gli ordini impartiti.

Il Tribunale di Sassari, istruita la causa con documenti e prova orale, rilevava che l'attrice non aveva dato contezza dell'esatta consistenza e dell'ubicazione dell'appartamento crollato e che quindi, come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 16.12.2015, non poteva disporsi la consulenza tecnica in quanto mancavano gli elementi per quantificare il danno, non conoscendosi la consistenza e lo stato dell'immobile dell'attrice prima del danneggiamento.

In particolare, il tribunale osservava che facevano parte dell'edificio anche gli appartamenti di proprietà [REDACTED] sicchè non era possibile identificare e circoscrivere la proprietà [REDACTED]. Riteneva altresì il giudice di prime cure che l'attrice, nonostante l'invito contenuto nella predetta ordinanza del 16.12.2015 a svolgere opportune deduzioni, aveva, invece, depositato documenti nuovi, a termini scaduti e con violazione del principio del contraddittorio, mentre all'attività deduttiva provvedeva solo con la memoria del 4 aprile 2016.

Tenuto conto altresì che neanche gli accertamenti disposti della Procura della Repubblica nel procedimento penale a carico dei convenuti erano idonei a supplire alle carenze probatorie riscontrate, rigettava la domanda.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, [REDACTED] ha impugnato la sentenza n. 1675/2016 del Tribunale di Sassari, lamentando, con un unico articolato motivo, l'errata valutazione e delle risultanze istruttorie nonché la contraddittorietà della motivazione: i) per aver il tribunale ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dall'attrice, sussistendo, invece, tutti gli elementi per l'identificazione del cespite oggetto del crollo; ii) per non aver il giudice tenuto nel debito conto che a seguito dell'ordinanza istruttoria del 16.12.2015, la difesa dell'attrice aveva ottemperato all'invito rivoltole dal giudice, ridepositando, e quindi non tardivamente, l'atto di provenienza e i dati catastali, con offerta di abbondanti elementi identificativi della proprietà danneggiata, oltre ad aver

già allegato con l'atto di citazione anche la CTU espletata in senso al procedimento penale, nel rispetto del principio del contraddittorio, che aveva visto coinvolti i convenuti per i reati loro ascritti; iii) per non aver il tribunale considerato che anche in assenza della richiesta CTU, la causa poteva essere decisa anche in via equitativa, tenuto conto che i convenuti non avevano contestato il fatto in sé e le loro responsabilità, ma solo il quantum del risarcimento richiesto.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito [REDACTED] il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine al crollo verificatosi.

Si è costituito anche [REDACTED], il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che aveva ricevuto l'ordine dal Geom. [REDACTED] direttore dei lavori, di procedere a mano alla demolizione dell'immobile [REDACTED] cosa che fece obbedendo agli ordini impartiti e che, ancora, l'immobile [REDACTED] rovinò al suolo dopo venti giorni dal suo ultimo intervento.

Si è costituito altresì [REDACTED] il quale pure ha domandato il rigetto dell'appello, deducendo anche che si era occupato di procedere alla demolizione del solo primo piano senza l'utilizzo degli escavatori e di non aver più proseguito nell'incarico con riferimento al piano secondo dello stabile [REDACTED] si determinò ad incaricare altra ditta.

[REDACTED] non si sono costituiti, rimanendo contumaci.

All'udienza del 22.09.2017 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Con ordinanza del 19 ottobre 2017, questa Corte ha ammesso la consulenza tecnica per la quantificazione dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del crollo della palazzina ove era ubicato l'immobile di sua proprietà.

All'udienza del 19 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni già trascritte.

### **Motivi della decisione**

Pregiudizialmente, occorre esaminare la dichiarazione da parte della difesa dell'appellante di rinuncia all'appello nei confronti di [REDACTED]

Dal tenore della formula adoperata dalla difesa dell'appellante, emerge che tale dichiarazione non ha dato luogo ad un mera rinuncia a parte dell'originaria domanda, ma integra una vera e propria rinuncia agli atti del giudizio proposta nei confronti [REDACTED]

In tale senso, la dichiarazione in questione non può avere effetti in quanto inammissibile; ed invero la rinuncia agli atti, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc che non è stato prodotto, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem.

Inoltre occorre tenere nel debito conto che all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante concludeva riportandosi agli scritti difensivi ossia all'appello e nemmeno con la comparsa di cui all'art. 190 c.p.c. reiterava la dichiarazione di rinuncia, ma continuava a riportarsi all'atto di citazione in appello, sicchè la dichiarazione è stata poi contraddetta dalle conclusioni.

Tanto premesso, l'appello è fondato nei termini a seguire.

Dall'esame dei documenti versati dall'attrice con il deposito dell'atto di citazione si evince che era stata allegata la relazione tecnica svolta dal CTU nominato nel processo penale che conteneva, in allegato, parte descrittiva relativa alla porzione di proprietà della [REDACTED] ubicata all'interno della palazzina crollata, con indicazione della posizione dell'appartamento sito all'interno della palazzina e della consistenza dei vani (cfr. pagg. 12 e 13 della Relazione e relativi allegati).

Sicchè, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, questa Corte ha stimato sufficienti gli elementi forniti dall'attrice al fine di consentire l'indagine affidata al CTU per la valutazione del danno lamentato.

Quanto al deposito del contratto di vendita in virtù del quale [REDACTED] era divenuta proprietaria dell'appartamento in [REDACTED] osserva questa Corte che la relativa documentazione comprovava la titolarità della proprietà dell'attrice che nessuno dei convenuti aveva mai contestato, pertanto, era indicativa dell'esistenza della legittimazione ad agire, questione che può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, sicchè non poteva ritenersi tardiva.

Quanto al merito della vicenda [REDACTED] dimostrava, e nessuna contestazione sul punto veniva mossa dai convenuti, che il crollo della palazzina era realmente avvenuto il 6.2.2001 e allegava la perizia tecnica d'ufficio disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale definitosi con sentenza del Tribunale di Sassari del 3.12.2009 di non luogo a procedere, nei confronti dei convenuti, per i reati di disastro e crollo di costruzione per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione.

In particolare era accaduto che, mentre erano in corso di svolgimento lavori in economia per la ristrutturazione di due fabbricati destinati ad abitazione civile giusta concessione edilizia del 1999 rilasciata in favore di [REDACTED] il 6 febbraio 2001 si verificava il cedimento di parte del muro portante della palazzina confinante con il cantiere edile, lasciando il resto del fabbricato ancora in piedi in incipiente pericolo di collasso, tanto che ne fu disposta la soppressione dai competenti organi di sicurezza.

Dalla relazione tecnica disposta dal PM, redatta nel contraddittorio delle parti, emergeva anche che i lavori eseguiti nel cantiere di [REDACTED] e, segnatamente, gli scavi del terreno sotto il livello



delle fondazioni del muro poi crollato, avevano determinato il cedimento del muro portante della palazzina di proprietà ██████████

In particolare il CTU, dai rilievi eseguiti, escludeva che potessero essere stati causa di crollo i lavori di demolizione degli edifici di proprietà del committente.

Affermava infatti l'ausiliario che: *“Sulla base di quanto emerso durante i sopralluoghi, si può affermare che i lavori di demolizione eseguiti nel cantiere edile, pur esponendo la muratura crollata alle intemperie, che possono aver influito sulle capacità portanti di una muratura già scarsa, non si possono considerare come causa diretta del crollo. Infatti questi lavori, oltre ad avere diminuito i carichi sulla predetta muratura sono stati eseguiti molto tempo prima del crollo. Inoltre il meccanismo di rottura che verrà di seguito meglio descritto risulta incompatibile con la condizione statica che questi lavori hanno indotto sulla muratura stessa. Si ha la conferma che la capacità tecnica della muratura e del terreno di fondazione, nella nuova condizione posta in essere dopo la demolizione, ma prima dello scavo, non erano ancora giunti alla condizione di rottura....”* (cfr. relazione pag. 17).

Proseguiva il CTU affermando che, invece, lo scavo in aderenza al muro della proprietà ██████████ non era stato eseguito con le dovute cautele: *“se l'intervento di scavo si fosse limitato al raggiungimento della quota d'imbasamento delle fondazioni del muro crollato, non si sarebbe verificata la rottura del terreno di fondazione e quindi il collasso del muro medesimo” ....“ in questo paragrafo si vuole dimostrare che la condizione statica del muro, dello scavo della trincea in aderenza allo stesso, era ben oltre i limiti di rottura e che questa è stata la causa principale del cedimento del muro”*.

Soggiungeva sempre l'ausiliario officiato che *“Lo scavo in aderenza ad un muro con queste caratteristiche statiche doveva essere eseguito con maggiore prudenza, soprattutto considerando che si stava scendendo al di sotto del piano di posa della sua fondazione. In particolare dal momento in cui si è riscontrata la presenza della fondazione a sacco sotto la muratura e del terreni con scarse caratteristiche geotecniche, sarebbe stato opportuno intervenire rinforzandoli entrambi. Si sarebbe potuta aumentare la capacità portante del terreno di fondazione mediante la tecnica della cementazione, che consiste nell'introduzione nella massa del terreno di un agente stabilizzante sotto pressione. Per migliorare la portanza della fondazione invece si sarebbe potuta realizzare una sottofondazione con la tecnica della sottomurazione...”* (cfr. relazione peritale, pag. 18)

Orbene, tenuto conto che il giudice del merito dell'azione di risarcimento del danno può avvalersi delle prove raccolte in sede di indagini preliminari preordinate al processo penale, in base al principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale tali prove, come anche la CTU svolta in sede penale, debbono considerarsi *“...quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità”* (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019), ritiene questo collegio che l'evento dannoso e la causa generatrice dello stesso debbano sufficientemente provati.

Nessuno dei convenuti, infatti, ha contestato il fatto né la dinamica del sinistro così come descritta nella relazione tecnica depositata nel giudizio penale.

Pertanto questa Corte può ritenere accertato sia l'evento di danno che la riconducibilità dello stesso, in relazione al nesso di causalità, ai lavori di escavazione del terreno, con esclusione delle opere di demolizione degli edifici preesistenti che non potevano, sempre secondo la predetta CTU, considerarsi causa diretta del crollo.

Tanto premesso, occorre analizzare le condotte dei singoli convenuti al fine di verificare la responsabilità per i danni causati all'attrice.

La difesa della [redacted] fosse stato ritenuto responsabile in qualità di progettista o di direttore dei lavori.

Dall'esame degli atti nel loro complesso che fanno riferimento all'indagine istruttoria svolta in sede penale e nella quale viene esaminato sia il progetto che l'attività di direttore dei lavori si desume che la responsabilità sia stata attribuita per entrambi i titoli.

Tuttavia, con riferimento alla qualità di progettista, non emergeva alcuna condotta scarsamente diligente riconducibile al [redacted] posto che il progetto aveva previsto la pericolosità dello scavo, essendo stato evidenziato che lo stesso non doveva avvenire sotto la quota zero.

Viene in rilievo, invece, una evidenza carenza nell'obbligo di sorvegliare i lavori.

L'attività del direttore dei lavori consiste infatti sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state adottate osservate le regole dell'arte.

Pertanto il direttore dei lavori non può in questo caso andare esente da responsabilità, in quanto non risulta che avesse controllato e dato le opportune disposizioni all'appaltatore affinché procedesse con le dovute cautele allo scavo, né emerso che avesse dato il suo parere contrario all'esecuzione dell'opera così come in concreto eseguita.

Non può andare esente da responsabilità nemmeno il committente [REDACTED]

Infatti nel caso di specie in cui a seguito dei lavori eseguiti nel cantiere si era verificato un gravissimo danno nei confronti di terzi, il committente svolge comunque un ruolo di garanzia a tutela degli altrui diritti.

[REDACTED] infatti, che operava nella sua proprietà attraverso l'attività di scavo, rispondeva, come secondo giurisprudenza più avanti citata, sia in quanto proprietario sia in quanto comunque non offriva la prova avere assolto all'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, a comprova dell'idoneità di questa ad eseguire un'attività di scavo che è considerata pericolosa, profilandosi quindi anche una responsabilità per "culpa in eligendo".

Infatti la mancanza di competenza era stata ammessa dallo stesso esecutore dello scavo, [REDACTED] [REDACTED] il quale affermava di essere "privo di competenza specifica" (cfr. comparsa di risposta in appello pag. 4).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *"Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario*

*committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea" (cfr. Cass. Civ. n. 538/2012).*

*Ancora: "Il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere risponde direttamente in quanto proprietario, ai sensi dell'art. 840, comma primo, cod. civ. dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto" (cfr. Cass. civ., n. 5273/2008).*

Infine è emersa certamente anche la responsabilità [REDACTED] quale esecutore dello scavo.

Come risulta dalla perizia, non contestata nelle conclusioni cui perveniva l'ausiliario officiato, l'attività di escavazione è stata eseguita in difformità dal progetto e senza le dovute cautele ben specificate nella predetta perizia dalla quale risultava che doveva essere aumentata la capacità portante del terreno di fondazione mediante la tecnica della cementazione, che consiste nell'introduzione nella massa del terreno di un agente stabilizzante sotto pressione.

[REDACTED] infatti confermava nella sua comparsa di risposta che l'incarico relativo allo scavo delle fondazioni era stato affidato a lui e [REDACTED]

Aggiungeva che l'immobile era crollato solo venti giorni dopo il suo intervento, sicchè allo stato degli atti risulta che solo [REDACTED] abbia effettivamente realizzato lo scavo con imperizia e senza seguire le regole dell'arte.

Quale appaltatore, pertanto, [REDACTED] deve essere considerato responsabile dei danni provocati, non avendo peraltro dimostrato e offerto prova di aver eseguito l'opera quale *nudus minister* ossia di aver operato senza libertà di scelta e senza autonomia.

Ritiene questa Corte, pertanto, che [REDACTED] hanno posto in essere condotte colpose venendo meno ai loro rispettivi adempimenti, concorrendo così in modo efficiente a produrre il danno subito da [REDACTED]

Vi è dunque tra loro il vincolo responsabilità solidale, a prescindere dal fatto che le rispettive attività od omissioni avessero costituito autonomi e distinti fatti illeciti e, non emergendo il grado delle rispettive colpe, le stesse devono presumersi uguali ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Sono da considerare, invece, esenti da q[REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] infatti aveva prestato la propria attività per la demolizione degli edifici preesistenti la cui esecuzione non era stata individuata quale causa del crollo della muratura della palazzina vicina.

Non aveva invece partecipato allo scavo, e prova ne è il fatto che per detta attività erano stati chiamati [REDACTED].

Avuto riguardo a [REDACTED] invece, non risulta allo stato degli atti che il medesimo avesse eseguito materialmente lo scavo, sicchè anche questi non può essere considerato corresponsabile dei danni verificatisi.

La CTU espletata nel presente grado di giudizio, la quale si presenta puntuale e immune da vizi logici, ha quantificato i danni subiti nella somma di euro 37.580,00.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza n. 1675/2016 del Tribunale di Sassari deve essere integralmente riformata nel senso che - accertata la responsabilità dell'evento dedotto in causa in capo a [REDACTED], questi devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore [REDACTED] della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, pari a euro 37.580,00, devalutata alla data del sinistro, 6.2.2001, e di anno in anno rivalutata in base ai coefficienti ISTAT, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 13.04.2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonchè interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico [REDACTED] in solido tra loro.

Con riguardo ai rapporti tra l'attrice ed il convenuto [REDACTED], le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico di [REDACTED]

Nulla a titolo di spese è dovuto a [REDACTED] non avendo questi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] ed in riforma della sentenza n. 1675/2016 del Tribunale di Sassari, condanna [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, pari a euro 37.580,00, devalutata alla data del 6.2.2001 e di anno in anno rivalutata in base ai coefficienti ISTAT, oltre interessi al saggio legale di interesse a decorrere dal

13.04.2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;

2) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi euro 8.392,50 per ciascuno dei convenuti, di cui euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 7.254,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 10.653,50, per ciascuno dei convenuti, di cui euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 9.515,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge:

3) condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in complessivi euro 8.392,50, di cui euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 7.254,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, e, per il presente grado di giudizio, in complessivi euro 10.653,50, di cui euro 1.138,50 per contributo unificato ed euro 9.515,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge;

4) nulla è dovuto a titolo di spese di lite per [REDACTED]

Sassari, 13 novembre 2020

Il giudice ausiliario est.

Dott.ssa Francesca Maccioni

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Spanu